



COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 27 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. COTRONEO ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. SGRO FAUSTO - Consigliere	Sì
4. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
5. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
6. BEA MANUELA - Presidente	Sì
7. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
8. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
9. FELICE MICHELE - Consigliere	Sì
10. FERRANTE MONICA - Consigliere	Sì
11. NOCE ALDO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	
Totale Assenti:	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora BEA MANUELA assume la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio era di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicava a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

tal provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C n. 24 del 28 settembre 2017,

Richiamata la deliberazione di CC n 30 del 20.11.2018, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 36 del 06.11.2019, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 25 del 27.11.2020, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 30 del 16.12.2021, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, approvando un piano di razionalizzazione per la società SEO srl;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 34 del 29.11.2022, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 26 del 15.12.2023, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 43 del 06.12.2024, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie

alla data odierna il comune di Piedimulera risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SEO SRL

ACQUA NOVARA VCO SPA

CONSERVCO SPA

VCO TRASPORTI SRL

Ritenuto di approvare per la società partecipata S.E.O. il documento “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, relazione in merito all’attuazione del piano di razionalizzazione della medesima società, approvato con deliberazione di CC 30/2021 che contiene le motivazioni per cui risulta opportuno il mantenimento della stessa;

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Preso atto che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del

servizio, debbano effettuare una cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto non è tenuto alla cognizione medesima;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

ciò premesso, votando in forma palese con 10 voti favorevoli, 0 contrari e astenuti, su n 10 presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Piedimulera (dati al 31.12.2024).

Di dare atto che le società ACQUA NOVARA VCO S.p.A., CON.SER.VCO S.p.A e VCO TRASPORTI srl. rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Di mantenere la partecipazione nella società S.E.O. s.r.l., approvando la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione della società approvato con deliberazione di C.C. n.30/2021, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e sostanzialmente sospendendo la procedura di razionalizzazione, per le motivazioni ivi descritte.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to: BEA MANUELA

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì 16/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RAG. ORSI GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: RAG. ORSI GABRIELE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 16/01/2026 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, lì 16/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Munda Fernanda